

**Ordinanza**  
**per la promozione delle attività giovanili**  
**extrascolastiche**  
**(Ordinanza sulle attività giovanili, OAG)**

del 10 dicembre 1990 (Stato 1° ottobre 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989<sup>1</sup> sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili – LAG),  
*ordina:*

**Capitolo 1: Sussidi**

**Art. 1**            Ripartizione dei sussidi

I crediti annuali per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono assegnati, di norma, in proporzione del 90 per cento come sussidi finanziari annui, e del 10 per cento come sussidi a progetti particolari.

**Art. 2**            Composizione dei sussidi finanziari annui

<sup>1</sup> I sussidi finanziari annui constano di un importo globale annuo e di contributi di partecipazione ai costi di formazione dei responsabili delle attività giovanili.

<sup>2</sup> I crediti per sussidi annui sono assegnati, di norma, in proporzione del 70 per cento come importi globali annui, e del 30 per cento come indennità destinata formazione dei responsabili delle attività giovanili.

**Art. 3**            Importo globale annuo

<sup>1</sup> L'importo globale annuo è determinato in considerazione del campo d'attività (art. 4) e delle strutture (art. 5 cpv. 1) dell'istituzione responsabile.

<sup>2</sup> L'importo globale annuo è assegnato per un anno civile, in base alle condizioni vigenti negli ultimi tre anni.<sup>2</sup>

RU 1990 2012

<sup>1</sup> RS 446.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

**Art. 4** Campo d'attività

Il campo d'attività dell'istituzione responsabile comprende segnatamente l'allestimento di manifestazioni, compresi lo scambio di giovani, l'informazione e la documentazione, il coordinamento e la cooperazione su piano nazionale ed internazionale.

**Art. 5** Strutture

<sup>1</sup> Le strutture di un ente responsabile sono definite da elementi quali la forma d'ordinamento interno, la grandezza, la diffusione geografica, il plurilinguismo, la presenza di un servizio d'informazione e di consulenza, l'ordinamento finanziario.

<sup>2</sup> Possono essere considerate particolarmente degne di promozione le istituzioni che si dedicano esclusivamente alle attività giovanili, che concedono ai giovani autonomia e diritto di codecisione e che favoriscono la parità dei sessi e la partecipazione di stranieri.

<sup>3</sup> ...<sup>3</sup>

**Art. 6** Calcolo degli importi globali annui

<sup>1</sup> La valutazione del campo d'attività e delle strutture di un ente responsabile viene espressa con un numero di punti.

<sup>2</sup> I crediti destinati agli importi globali annui sono ripartiti tra le istituzioni responsabili in modo proporzionale al punteggio loro assegnato.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> L'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)<sup>5</sup> può assegnare gli importi globali annui in base a convenzioni in materia di prestazioni piuttosto che in funzione del punteggio. Le convenzioni in materia di prestazioni possono essere concluse con istituzioni responsabili:

- a. che rappresentano a livello nazionale, in qualità di associazione mantello, di piattaforma di coordinamento o in modo analogo, un numero notevole di istituzioni responsabili che adempiono compiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c LAG;
- b. che forniscono a livello nazionale prestazioni notevoli a favore delle attività giovanili extrascolastiche.<sup>6</sup>

**Art. 7** Formazione dei responsabili d'attività giovanili

<sup>1</sup> Per formazione dei responsabili d'attività giovanili s'intende le manifestazioni indette per i giovani dalle istituzioni responsabili (corsi, seminari, cicli di forma-

<sup>3</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 179).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 179).

<sup>5</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 179).

zione, ecc.). Questa formazione deve distinguersi chiaramente dalle attività statutarie ordinarie, curare il perfezionamento o la formazione continua dei partecipanti destinati a funzioni direttive e di consulenza, nonché migliorare le loro conoscenze e capacità.

<sup>2</sup> L'UFAS conviene con le istituzioni responsabili i requisiti riguardanti la formazione dei responsabili di attività giovanili.<sup>7</sup>

**Art. 8<sup>8</sup>**            Calcolo delle indennità assegnate per la formazione dei responsabili di attività giovanili

<sup>1</sup> La formazione dei responsabili di attività giovanili è indennizzata una volta all'anno.

<sup>2</sup> Le prestazioni delle istituzioni responsabili sono valutate secondo un sistema di punteggi che tiene conto in particolare del numero di giorni di formazione, del numero dei partecipanti e dell'importanza regionale o nazionale dei corsi.

<sup>3</sup> Le istituzioni responsabili ricevono un'indennità calcolata in funzione del numero di punti a loro attribuiti. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle attività giovanili.

<sup>4</sup> L'eventuale importo rimanente è impiegato come sussidio a progetti particolari.

**Art. 9**            Sussidio a progetti particolari

<sup>1</sup> I crediti disponibili come sussidi a progetti particolari vengono adibiti a progetti nazionali ed internazionali.

<sup>2</sup> I sussidi per progetti particolari sono assegnati quattro volte l'anno. Tre quarti dell'importo in questione vengono pagati, di regola, al momento della decisione d'assegnamento. La rimanenza è pagata a progetto ultimato, in base a un rapporto e a un consuntivo.

**Art. 10**          Direttive

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) emana direttive circa il procedimento di calcolo dei sussidi.

<sup>2</sup> Le associazioni mantello che si occupano delle organizzazioni giovanili vanno udite prima dell'adozione o della modificazione di direttive.

**Art. 11**          Spese computabili

<sup>1</sup> Si considerano spese computabili nel senso dell'articolo 6 capoverso 1 della LAG le spese d'esercizio dovute alla preparazione ed all'attuazione delle attività statutarie

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 18).

ordinarie dell'istituzione responsabile (importi globali annui) o all'attuazione di un progetto (sussidi a progetti particolari).

<sup>2</sup> Non sono computabili le spese per investimenti straordinari nonché quelle cagionate per colpa dell'istituzione responsabile (multe, ammortamenti di prestiti, indennità, ecc.). Tali spese non sono sussidiabili.

#### **Art. 12** Determinazione e versamento dei sussidi

<sup>1</sup> L'UFAS è competente per la determinazione e il pagamento dei sussidi. Il Consiglio svizzero delle attività giovanili partecipa al calcolo degli importi globali annui.

<sup>2</sup> Le persone e gli organi consultati delle associazioni mantello che si occupano delle attività giovanili devono trattare in modo confidenziale le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio di tale funzione.

#### **Art. 13** Presentazione delle domande

<sup>1</sup> Le domande inerenti all'ottenimento di importi globali annui vanno presentate all'UFAS entro la fine di marzo, corredate del conto dei risultati e del bilancio dell'esercizio decorso, nonché del programma e del preventivo dell'anno corrente. L'UFAS notifica le sue decisioni e conclude le convenzioni in materia di prestazioni al più tardi entro il 1° luglio.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Le domande d'indennità per la formazione dei responsabili delle attività giovanili vanno presentate all'UFAS, corredate del conteggio delle spese, al più tardi alle seguenti scadenze: 31 maggio per il 1° trimestre, 31 agosto per il 2° trimestre, 30 novembre per il 3° trimestre, 28 febbraio per il 4° trimestre. L'UFAS decide al più tardi alla fine di aprile dell'anno seguente.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> Le domande di sussidio inerenti a determinati progetti vanno presentate all'UFAS prima dell'attuazione del progetto. L'UFAS decide in merito il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

<sup>4</sup> L'UFAS fornisce i moduli per le domande.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 179).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1994 18).

## Capitolo 2: Altre prestazioni

### Art. 14<sup>11</sup>

#### Art. 15 Consegna gratuita di stampati federali

<sup>1</sup> Le istituzioni sussidiabili giusta la LAG possono ottenere gratuitamente dall'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM)<sup>12</sup> gli stampati federali occorrenti per le loro attività.

<sup>2</sup> D'intesa con la Cancelleria federale e con gli Uffici interessati, l'UFAS allestisce ogni anno in casi giustificati, anche più spesso - un elenco degli stampati ottenibili gratuitamente.

<sup>3</sup> Presupposto per la consegna gratuita è la presentazione di un'attestazione dell'UFAS, che va presentata all'UFASMS.

#### Art. 16 Materiale dell'esercito e materiale sportivo

<sup>1</sup> Per la formazione dei responsabili d'attività giovanili è prestato gratuitamente materiale dell'esercito e materiale sportivo.

<sup>2</sup> La Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM) è competente per la consegna del materiale.

<sup>3</sup> Presupposto per il prestito gratuito del materiale è la presentazione di un'attestazione dell'UFAS, che va presentata alla SFSM.

## Capitolo 3: Altre disposizioni

#### Art. 17<sup>13</sup> Coordinamento con la promozione della ginnastica e dello sport

<sup>1</sup> Una medesima attività non può essere promossa simultaneamente in virtù della legge del 17 giugno 2011<sup>14</sup> sulla promozione dello sport e della LAG.

<sup>2</sup> Se per la formazione di responsabili delle attività giovanili è fatto valere un riconoscimento ai sensi delle disposizioni del programma «Gioventù+Sport», la procedura è disciplinata dall'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>15</sup> sulla promozione dello sport.

<sup>3</sup> L'UFAS non rilascia riconoscimenti ai partecipanti alla formazione dei quadri di Gioventù+Sport.

<sup>4</sup> L'UFAS e l'UFSPo coordinano l'esecuzione delle due leggi federali.

<sup>11</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 22 dic. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU **1994** 18).

<sup>12</sup> Ora: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 4 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 3967).

<sup>14</sup> RS **415.0**

<sup>15</sup> RS **415.01**

**Art. 18** Collaborazione con le associazioni mantello che si occupano d'attività giovanili

L'UFAS indice almeno una volta all'anno una seduta di coordinamento con le associazioni mantello che si occupano d'attività giovanili.

**Art. 19**<sup>16</sup> Commissione federale per l'infanzia e la gioventù

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù elabora il proprio regolamento che deve essere approvato dal DFI.

#### **Capitolo 4: Entrata in vigore**

**Art. 20**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3993).